

## REGOLAMENTO (CE) N. 578/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1994

recante la ripartizione, per gli anni 1993 e 1994, delle importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 715/90 è prevista la ripartizione tra gli Stati ACP delle carni bovine da importare nella Comunità, nonché la possibilità, a richiesta degli Stati ACP che non siano in grado di fornire l'intero quantitativo della loro quota, di procedere ad una ripartizione diversa tra tali Stati per l'anno precedente o per l'anno successivo;

considerando che con lettera del 28 settembre 1993 alcuni Stati ACP hanno chiesto, per il 1993, di trasferire allo Zimbabwe 5 142 tonnellate attraverso una diminuzione delle quote del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e della Namibia, pari rispettivamente a 1 000, 142, 2 500, 500 e 1 000 tonnellate; che è opportuno approvare il trasferimento a favore dello Zimbabwe richiesto dagli altri Stati ACP;

considerando che, a causa del ritardo amministrativo con cui è stato dato seguito alla suddetta domanda, è opportuno dare allo Zimbabwe la possibilità di fornire il quantitativo trasferito nel 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1994.

*Articolo 1*

1. Le importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP, nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90, sono ripartite come segue per l'anno civile 1993:

Botswana :	17 916 tonnellate,
Kenia :	— tonnellate,
Madagascar :	5 079 tonnellate,
Swaziland :	2 863 tonnellate,
Zimbabwe :	14 242 tonnellate,
Namibia :	12 000 tonnellate.

2. Le importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP, nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90, sono ripartite come segue per l'anno civile 1994:

Botswana :	18 916 tonnellate,
Kenia :	142 tonnellate,
Madagascar :	7 579 tonnellate,
Swaziland :	3 363 tonnellate,
Zimbabwe :	14 242 tonnellate,
Namibia :	13 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.